

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO "REMOTE ASSISTANCE GOLD"

tra SIAK SISTEMI SRL con sede legale in Rozzano (MI) 20089, via Massimo D'Azeglio 25, e sede operativa sita in Vellezzo Bellini (PV) 27010, via Perlasca 15, P.iva 02249900180 (di seguito denominato Siak)

e

«Denominazione» con sede «Indirizzo» nel Comune di «Città» («Prov») P.Iva «Partita_Iva» (di seguito denominato Cliente)

(di seguito altresì denominati, disgiuntamente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSO CHE

- Siak opera nel settore della consulenza, progettazione, realizzazione ed assistenza a programmi informatici di ausilio alle attività delle officine e dei trasportatori;
- Siak, nell'esercizio della propria attività, intende erogare la propria attività di consulenza e/o assistenza da remoto alle società ed alle officine che ne vogliano beneficiare nell'esercizio della propria attività;
- «Denominazione» ha manifestato l'interesse ad avvalersi della consulenza e/o assistenza da remoto fornita da Siak;
- «Denominazione» dichiara di aver ben compreso ed accettato ogni circostanza in fatto e in diritto nonché tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso o eccettuato, che possa avere influito sulla determinazione alla stipula del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza;
- «Denominazione» dichiara altresì di disporre di idonee attrezzature, autorizzazioni e personale, nonché di organizzazione tecnica ed autonomia finanziaria atte ad espletare le attività oggetto del presente Contratto, alle condizioni previste dalla normativa vigente, a proprio rischio ed in condizioni di completa autonomia;
- ciascuna Parte resterà del tutto estranea all'organizzazione dei capitali, delle attrezzature e del personale utilizzato dall'altra Parte.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Siak si obbliga a fornire al Cliente, ai seguenti termini e condizioni, una piattaforma web dedicata all'analisi dei dati tachigrafici nonché servizi di assistenza e consulenza, in materia di tachigrafo, da postazione remota e/o tramite e-mail, ai termini che seguono e dietro al corrispettivo di cui all'art. 19;

Art. 2 – DDD MANAGER

1. Il Cliente riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma *web*, denominata “DDD Manager”, dedicata all'analisi dei dati tachigrafici registrati sia dall'unità di bordo dell'apparato installato sui veicoli a disposizione del Cliente, sia dalle carte conducente del personale dell'azienda.
2. Le credenziali di autenticazione, email e password, sono personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Il Cliente è tenuto a custodirle con la massima diligenza e a mantenerle riservate al fine di prevenire l'utilizzo del servizio e dei suoi contenuti da parte di terzi non autorizzati.
4. Il Cliente si impegna a notificare immediatamente, e comunque per iscritto, a Siak qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi di tali dati.
5. In caso di furto o smarrimento delle credenziali di autenticazione, il Cliente dovrà contattare il servizio di assistenza Siak al fine di disattivare l'accesso collegato alle predette credenziali.
6. Fermo restando quanto sopra, il Cliente sarà altrimenti responsabile di qualsiasi utilizzo, compiuto da terzi, autorizzati o non autorizzati, dei suddetti dati, nonché di qualsiasi danno arrecato a Siak e/o a terzi, in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne Siak da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal suo indicato uso o abuso delle credenziali.
7. Siak si impegna a fornire al Cliente assistenza tecnica remota sia per la configurazione che per la gestione delle anomalie che dovessero insorgere nell'utilizzo del programma, attraverso l'ausilio dell'organo di assistenza, alle condizioni di cui al successivo Art. 3.

Art. 3 – ASSISTENZA TECNICA

1. Il servizio sarà fornito al Cliente durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di Siak (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00).
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, Siak potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente, e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della consulenza richiesta, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Cliente, nei limiti previsti dall'Art. 11.
3. Il Cliente può richiedere l'intervento e/o l'assistenza di Siak tramite gli indirizzi *e-mail* riportati nella sezione "assistenza" presente nella piattaforma DDD Manager e/o tramite richiesta telefonica al numero fisso +39 0382 933264.
4. I costi telefonici e di collegamento necessari per richiedere l'intervento, così come quelli generati dall'assistenza, sono sempre a carico del Cliente.
5. Siak si obbliga a ricontattare il Cliente nel minor tempo possibile, concordando le modalità e le tempistiche di intervento, impegnandosi, comunque, a prendere in consegna le richieste di Assistenza nel termine massimo di 48 ore dalla richiesta del Cliente.

Art. 4 – TERMINALE IN COMODATO D'USO

1. Il Cliente riceverà in comodato d'uso un terminale di scarico dati tachigrafici autonomo, utile allo scarico dei dati dalla carta del conducente e al trasferimento dei dati delle unità di bordo VU tramite l'utilizzo di appositi strumenti di cui l'azienda è dotata.
2. Il Cliente si impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere il terminale ricevuto in comodato d'uso o parte di esso per eseguire interventi di qualsiasi natura.
3. Il Cliente si impegna, altresì, a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sul prodotto.
4. Con la ricezione del terminale, il Cliente assume l'onere di conservarlo e custodirlo con la dovuta diligenza fino alla riconsegna dello stesso.
5. Il Cliente si impegna pertanto a risarcire e tenere indenne Siak per l'eventuale perdita del bene e per gli eventuali danni arrecati allo stesso, resta escluso il deterioramento dovuto al normale utilizzo nel tempo.
6. In caso di malfunzionamento del terminale di scarico dati, Siak si impegna a sostituire il predetto terminale senza ulteriori oneri per il Cliente, sarà a carico del Cliente il costo di spedizione del terminale guasto presso la sede operativa di Siak.
7. Allo scioglimento del presente Contratto, per qualunque motivo, il Cliente dovrà necessariamente restituire a proprie spese il terminale presso la sede operativa di Siak, a mezzo pacco postale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scioglimento del Contratto.
8. In caso di mancata restituzione, trascorsi 30 giorni dalla data di risoluzione del Contratto, Siak si riserva la facoltà di richiedere, a titolo di penale, un importo di Euro 500,00 (IVA esclusa) per la mancata restituzione del terminale fornito in comodato d'uso.

Art. 5 – REPORTISTICA

1. Siak si impegna ad inviare tramite posta elettronica, all'indirizzo indicato, la reportistica richiesta dal Cliente, alle scadenze e secondo le frequenze concordate.
2. Dalla data di conclusione del Contratto di Remote Assistance Gold, verranno inviati, settimanalmente, report dedicati alle scadenze degli scarichi delle carte conducente e delle unità di bordo e, mensilmente, report dedicati all'assolvimento dell'onere di controllo ex art. 7 D.D. 215 del 12/12/2016 (cosiddetta "lettera infrazione").
3. Eventuali report aggiuntivi o eventuali modifiche sulle date pianificate di invio dei report dovranno essere concordate, previa espressa richiesta del Cliente.

Art. 6 - CONSULENZA LEGALE

1. Siak si impegna a fornire al Cliente consulenza legale di primo orientamento e pareri, sia orali che scritti, inerenti alla disciplina dei tempi di guida del personale viaggiante rientrante nel campo di applicazione del Reg. CEE 561/2006.
2. La consulenza di primo orientamento e i pareri orali potranno essere resi telefonicamente o tramite apposito incontro, che sarà fissato presso i locali di Siak, previo appuntamento, mentre, se richiesti, i pareri scritti saranno forniti a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato dal Cliente.
3. E' esclusa la rappresentanza in giudizio, nonché ogni altra forma di assistenza giudiziaria.
4. Le Parti sono entrambe tenute al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute, impegnandosi a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie

informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

5. Siak è l'esclusiva titolare delle informazioni rese, sotto forma di documenti o altro materiale, in ragione del presente Contratto, anche nel caso in cui tali informazioni non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO".

6. Il Cliente si impegna a non cedere a terzi il materiale ricevuto da Siak in esecuzione del presente Contratto.

Art. 7 - ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. Il servizio Remote Assistance Gold include il salvataggio di una copia di sicurezza dei dati tachigrafici del Cliente su appositi server di Siak, per una durata di 5 anni.

Art. 8 - SERVIZI NON COMPRESI NEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto non comprende l'assistenza o gli interventi presso la sede del Cliente: ove l'accesso in teleassistenza non sia ritenuto sufficiente e quindi si necessiti di un intervento presso la sede Cliente, l'intervento è da considerarsi extracontrattuale e sarà prestato dietro il versamento di un corrispettivo da concordarsi tra le Parti.

Art. 9 – REQUISITI INDISPENSABILI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

1. Il Cliente dichiara di ben conoscere e accettare i seguenti requisiti di accesso al servizio:

(i) la vigenza di un Contratto di assistenza attivo ed in corso di validità;

(ii) il regolare pagamento dei corrispettivi di cui all'Artt. 8 e 19;

(iii) il possesso di una linea telefonica, di un indirizzo *e-mail*, e di un collegamento internet a banda larga;

2. Il Cliente riconosce e accetta il diritto di Siak a non erogare il servizio fintantoché tutti i requisiti non saranno soddisfatti, ovvero di sospenderne o interromperne l'erogazione qualora essi dovessero venire meno nel periodo di validità del presente Contratto.

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche e operative dei software a lui concessi, a qualsiasi titolo, in uso.

2. Il Cliente dovrà dotarsi, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di tutti i mezzi necessari per accedere ed usufruire dell'assistenza.

3. Il Cliente dovrà utilizzare apparecchiature ed accessori omologati secondo gli standard europei, in perfetto stato di funzionamento.

4. La responsabilità per l'utilizzo di detti apparati è ad esclusivo carico del Cliente il quale si obbliga a sollevare e tenere indenne Siak da qualsiasi conseguente costo, onere, danno o indennizzo che Siak o il Cliente, ovvero terzi, dovessero subire per l'impiego di apparecchiature non funzionanti, non conformi o non omologate.

Art. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITA' DI SIAK

1. In virtù del presente Contratto, Siak si impegna a fornire assistenza al Cliente, osservando le modalità descritte agli Artt. da 2 a 7, con puntualità e diligenza, avvalendosi di proprio personale o di personale esterno dotato di tutti i requisiti di professionalità e competenza necessari.

2. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, Siak non potrà essere ritenuta responsabile dei danni, diretti o indiretti, comunque subiti dal Cliente o da terzi in relazione al presente Contratto o alle prestazioni previste nello stesso; le Parti convengono che il risarcimento del danno non potrà, comunque, eccedere l'importo del canone annuo di cui all'art. 19.

3. Il Cliente è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto a Siak, qualsiasi rilievo o reclamo in merito alle prestazioni oggetto del presente Contratto, entro e non oltre 7 giorni solari dalla data dell'avvenuta prestazione.

4. Siak non accetterà contestazioni su comunicazioni non circostanziate per iscritto.

Art. 12 –INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio verrà interrotto:

(i) in caso di mancato o di ritardato pagamento, nei casi previsti dall'art. 19 del presente Contratto;

(ii) in caso di guasti alla rete e/o agli apparati dipendenti da caso fortuito o forza maggiore o fatto e colpa di terzi, comunque a qualsiasi titolo non imputabili a Siak;

(iii) in caso di modifiche e/o manutenzioni non programmabili e/o non prevedibili e tecnicamente indispensabili;

(iv) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzie di riservatezza;

(v) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, ovvero che presentino disfunzioni che possano danneggiare l'integrità degli apparati o della rete e/o creare rischi per l'incolumità delle persone.

2. L'interruzione non comporta, in nessun caso, la sospensione dei termini di durata del Contratto, il quale avrà vigenza sino alla decorrenza del termine di cui all'art. 21.

Art. 13 – MANLEVA

1. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Siak, i suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti, da ogni pretesa, azione ed eccezione di terzi e da ogni conseguenza pregiudizievole – quali, a titolo esemplificativo, risarcimenti, spese legali, compensi stabiliti in via transattiva, sanzioni penali o amministrative o di altra natura - derivanti direttamente o indirettamente:

- i) dalla violazione da parte del Cliente, di suoi dipendenti, collaboratori o di terzi, che abbiano avuto accesso ai servizi o al terminale di scarico dati fornito al Cliente, in connessione all'utilizzo del servizio Remote Assistance Gold, di disposizioni legislative e regolamentari e/o delle previsioni del Contratto;
- ii) dalla lesione da parte del Cliente, di suoi dipendenti, collaboratori o di terzi, che abbiano avuto accesso ai servizi o al terminale di scarico dati fornito al Cliente, di diritti di terzi.

2. Il mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali previsti dalla legge (ivi incluso il codice privacy ex art. 10) e dalle presenti condizioni di Contratto, comporterà l'obbligo per il Cliente di manlevare Siak da eventuali contestazioni o pretese che possano essere avanzate da Terzi sulla base dei diritti attribuiti dal codice privacy, a causa di trattamento illecito dei dati nonché' da ogni altra contestazione che possa essere mossa dal Garante per la protezione dei dati personali e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.

3. Siak non sarà ritenuta responsabile, a tal fine il Cliente espressamente manleva Siak, per la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, posta in essere dal Cliente per il tramite del Servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 14 - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Siak non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi derivanti dalla fornitura dei Servizi.

2. Siak garantisce che il Terminale di cui all'art. 4 è idoneo alla corretta fruizione dei Servizi e, pertanto, Siak non potrà essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente e/o a terzi, ivi compreso il personale del Cliente, dovuti al cattivo o negligente utilizzo da parte del Cliente e/o di terzi del Terminale.

3. Siak declina ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti in forza del presente Contratto nel caso di impossibilità temporanea o definitiva delle prestazioni di assistenza per caso fortuito o causa di forza maggiore quali – a titolo meramente indicativo e non esaustivo – scioperi, inondazioni, eventi sismici, incendi ecc...;

4. Il Cliente riconosce che l'attività di assistenza e/o consulenza sui prodotti forniti, a qualsiasi titolo, da Siak ed oggetto del presente Contratto sarà effettuata esclusivamente da Siak.

5. L'eventuale violazione, da parte del Cliente, di tale obbligo comporterà la decadenza di qualsivoglia garanzia o responsabilità di Siak per eventuali vizi o malfunzionamenti dei prodotti stessi.

Art. 15 – RISERVATEZZA

1. Le Parti assicurano la segretezza di tutti i documenti, dati e, più in generale, di ogni informazione di cui venissero a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto e/o anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso.

2. Le Parti manterranno verso terzi la massima riservatezza ed il segreto su quanto concerne dati, informazioni, *know-how*, attrezzature, materiale di consulenza e quant'altro riguardi l'esecuzione del presente Contratto.

3. Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di adempiere all'obbligo di segretezza, ivi compresa quella di portarlo a conoscenza del personale (dipendenti o autonomi collaboratori) che, di volta in volta, verrà addetto all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e di curare che venga dal medesimo osservato, restando a tutti gli effetti responsabile anche nei confronti di terzi per qualsiasi eventuale violazione.

Art. 16 – PRIVACY

1. I Dati che verranno forniti per l'esecuzione del presente contratto nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente o indirettamente, saranno trattati dalle parti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela, di riservatezza e dei diritti in accordo alle disposizioni legislative della normativa vigente in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materie di protezione dei dati personali") ed al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).

2. Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della vigente normativa privacy.

3. Le Parti si impegnano a trasmettere, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa privacy, tutti i dati necessari all'esecuzione del Contratto.

4. Ciascuna Parte garantisce che effettuerà il trattamento dei dati solo per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto, al tempo stesso conservando la piena ed esclusiva proprietà dei rispettivi dati.
5. Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare, per quanto di loro competenza, la normativa privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra Parte.
6. Ciascuna delle Parti si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa privacy e nel presente articolo ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del Contratto.
7. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti per l'esecuzione del progetto verranno utilizzati solamente ai fini dell'oggetto del presente Contratto.
8. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento e non saranno divulgati all'esterno, salvo che a persone, organi ed enti che esercitano la funzione di vigilanza sulla società.
9. Siak si impegna a proteggere e rispetta il diritto di tutti alla protezione dei propri dati personali, dei suoi partner commerciali, clienti, dipendenti e candidati a una posizione lavorativa. Siak chiede alle aziende sue clienti o partner di rispettare tutte le leggi e le normative applicabili sulla sicurezza delle informazioni e sulla privacy e i relativi requisiti normativi, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR che regolano le informazioni riservate e impongono di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare tutte le informazioni che ricevono da Siak e/o che riguardano i partner commerciali, i clienti, i dipendenti e i candidati a una posizione lavorativa presso Siak e di adottare le politiche di sicurezza adeguate. Le parti di questo contratto devono creare, conservare e disporre dei dati trattati in conformità con tutti i requisiti legali e normativi applicabili.

Art. 17 – ANTI-CORRUPTION

1. Le Parti si impegnano a non commettere, autorizzare o permettere alcuna azione che possa determinare - a carico delle Parti medesime e/o di società loro affiliate - la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione.
2. L'adempimento di quest'obbligo riguarda in particolare il divieto di effettuare pagamenti illeciti a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità (enti) e ai dipendenti dei relativi uffici e loro familiari e amici intimi.
3. Le Parti si obbligano a non offrire, effettuare o accordarsi per offrire, e a non accettare, accordarsi per accettare a e da dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscano in nome dell'altra Parte alcuna donazione, regalia o benefit di tipo monetario o di altro tipo che il destinatario non sia legittimato giuridicamente a ricevere sulla base della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto.
4. Ciascuna Parte informerà immediatamente l'altra qualora venisse a conoscenza del verificarsi di una condotta che costituisca corruzione ovvero abbia motivato sospetto di ritenere che si sia verificata una condotta corruttiva in relazione alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto.
5. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., può procedere alla immediata e contestuale risoluzione anticipata del presente Contratto, dandone previa comunicazione all'altra Parte, qualora quest'ultima abbia effettuato dei pagamenti o uno degli altri atti come sopra meglio descritti ed indicati come proibiti ovvero abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò sia avvenuto o stia avvenendo.

Art. 18 – D. Lgs. n. 231/2001

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le Parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, esse stesse non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.
2. Resta altresì inteso che, in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte, e che quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne la controparte per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 19 – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. A fronte della disponibilità del servizio come sopra descritto, e per il periodo di durata iniziale del presente Contratto, il Cliente si obbliga a corrispondere a Siak il canone annuale indicato nel relativo modulo di offerta, che costituisce parte integrante del presente Contratto.
2. L'importo del canone concordato nel predetto modulo verrà fatturato da Siak annualmente in via anticipata.
3. Il pagamento sarà effettuato nei termini espressamente indicati nel modulo d'offerta.
4. In caso di ritardo nel pagamento del canone di cui al presente articolo, ovvero nel pagamento dei servizi extracontrattuali di cui all'art. 8, Siak provvederà a notificare al Cliente tale ritardo, sollecitandone il saldo.
5. Qualora il pagamento del corrispettivo sollecitato non venga saldato entro il termine di 15 giorni dalla data del sollecito, decorreranno a favore di Siak, senza necessità di ulteriore messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della stessa, gli interessi di mora (ex D.Lgs. 231/02) sulle somme non puntualmente corrisposte.
6. In caso di mancato pagamento, Siak provvederà comunque a interrompere il servizio Remote Assistance Gold decorso il termine di 15 giorni dalla data del sollecito di cui al precedente paragrafo.

Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente Contratto si risolverà di diritto nel caso in cui:

- (i) il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento, anche parziale, di forniture di beni o servizi, anche non inerenti l'oggetto del presente Contratto;
- (ii) una o entrambe le Parti cessino di possedere personalità giuridica per morte, fallimento, cessazione o altra causa estintiva;
- (iii) una delle Parti abbia violato la clausola di cui agli artt. 17 e/o 18 del presente Contratto.

Art. 21 – DURATA

1. Il Contratto ha durata fino al 31 Dicembre dell'anno indicato nel modulo d'offerta.
2. In mancanza di disdetta, che dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo alle medesime condizioni.
3. Eventuali variazioni in aumento del corrispettivo dovranno essere comunicate per tempo e si intenderanno accettate dal Cliente qualora non intervenga espressa disdetta entro 15 giorni dalla loro comunicazione e, in ogni caso, almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto vigente.

Art. 22 – MODIFICHE

1. Il presente Contratto abroga e sostituisce qualsiasi accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti sul medesimo oggetto.
2. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se pattuita per iscritto da entrambe le Parti, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 21.

Art. 23 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Ogni comunicazione nei confronti di Siak sarà valida ed efficace se inoltrata a mezzo lettera raccomandata a/r all'indirizzo di Siak in Rozzano (MI) 20089, via Massimo D'Azeglio 25, ovvero tramite p.e.c. siaksistemi@pec.it
2. Ogni comunicazione nei confronti del Cliente sarà valida ed efficace se effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r all'indirizzo «Indirizzo» - «Città» («Prov»), ovvero tramite posta elettronica certificata.
3. Qualsiasi variazione o modifica dei dati anagrafici o dei recapiti delle Parti verrà tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 24 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Contratto, le Parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile.
3. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Pavia.
4. Se una qualsiasi clausola del presente Contratto dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, il Contratto verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata.

Art. 25 – ACCORDO TRA LE PARTI

1. Il presente Contratto è stato predisposto dalle Parti di comune intesa, dopo che ciascuna di esse ha valutato approfonditamente i rispettivi diritti ed interessi, e quindi concordemente non viene assoggettato agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Rozzano, li 22/04/2023

Il Cliente

SIAK Sistemi Srl